



STATUTO

"AMICI DEL CONVENTO DI S.ANTONIO CLES"

approvato dall'assemblea costituente del 09/02/2024

Sommario

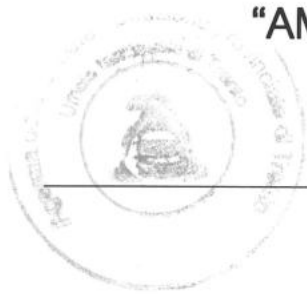
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI	3
ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	3
ART.2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	3
ART.3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ	4
TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	5
ART.4 - ASSOCIATI	5
ART.4BIS - CATEGORIE DI SOCI	6
ART.5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	6
ART.6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	6
ART.7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	7
TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO	8
ART.8 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	8
ART.9 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	8
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	8
ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	8
ART.11 - RIUNIONI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA	9
A) ASSEMBLEA DEI SOCI	9
ART.12 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	9
ART.13 - COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	9
ART.14 - COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI	10
ART.15 - REGOLE DI VOTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	10
B) CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART.16 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART.17 - COMPETENZE E QUORUM DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART.18 - REGOLE DI VOTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART. 19 - CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART. 20 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	13
TITOLO V - CARICHE SOCIALI	13
ART.21 - CARICHE SOCIALI	13
ART.22 - IL PRESIDENTE	13
ART.23 - IL VICEPRESIDENTE	13
ART.24- IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE	14
ART.25 - CESSAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA SOCIALE	14

ART.26 - SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DELLA CARICA SOCIALE	14
TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI	15
ART.27 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	15
TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO..	15
ART.28 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.....	15
ART.29 - RISORSE ECONOMICHE	15
ART.30 - BILANCIO DI ESERCIZIO	16
TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	16
ART.31 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	16
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART.32 - NORME DI RINVIO	16

STATUTO

"AMICI DEL CONVENTO DI S.ANTONIO CLES"

approvato dall'assemblea costituente del 09/02/2024



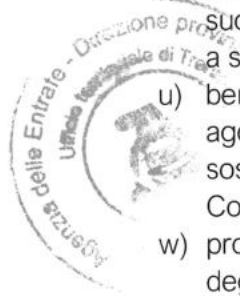
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "AMICI DEL CONVENTO DI S.ANTONIO CLES", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Qualora l'associazione risulti iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell'Associazione sarà quindi "AMICI DEL CONVENTO DI S.ANTONIO CLES ODV".
3. Essa opera prevalentemente a livello provinciale.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cles, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cles non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione può istituire sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze sul territorio italiano senza comportare una modifica dello Statuto.
6. L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 31 del presente Statuto e dal codice civile.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lett. a), d), i), k), p), q), u), w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. L'Associazione potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

5. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione ha lo scopo di tutelare moralmente l'eredità materiale, spirituale, comunitaria e sociale dei frati francescani che hanno vissuto nel Convento di Sant'Antonio di Cles. In ragione dello scopo sociale le finalità possono essere così individuate:

- a) conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e religioso contenuto all'interno del compendio del Convento di Sant'Antonio di Cles;
- b) sostenere le attività svolte all'interno delle mura del Convento collaborando attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) vigilare circa il rispetto dei principi fondamentali del cristianesimo e del francescanesimo da parte di tutte le attività svolte all'interno delle mura del Convento affinché non vengano traditi i valori tramandati dai frati fondatori della Comunità di Accoglienza;
- d) garantire la conservazione e la corretta fruizione della chiesa del Convento;
- e) rafforzare il legame tra il Convento di Sant'Antonio e la comunità della Val di non, con particolare riguardo alla comunità di Cles;

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate alla storia e alla situazione attuale del Convento e delle attività che operano in esso;
- b) promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riguardo al patrimonio storico,

culturale, artistico e religioso del Convento e del rione di Spinazzeda., anche in collaborazione con altri enti;

- 
- c) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché pubblicazioni e materiale multimediale;
 - d) Organizzare e ottimizzare, anche attraverso gruppi attivi, le attuali attività di pulizia, acquisto di candele, fiori, ecc., presidenza delle celebrazioni liturgiche e di accompagnamento con il canto, concerti, rassegne, ecc. relativi alla chiesa del Convento;
 - e) promuovere e organizzare mostre temporanee e/o permanenti inerenti alle finalità dell'Associazione;
 - f) Autorizzare gli utilizzi della chiesa e del Convento per concerti, manifestazioni, visite, ecc. e garantire che all'inizio delle manifestazioni si ricordi in che luogo ci si trova utilizzando il supporto informativo predisposto.;
 - g) collaborare con soggetti pubblici o privati per la raccolta, la valorizzazione e l'esposizione di particolari collezioni o lavorazioni legati al territorio e particolarmente rilevanti,
 - h) pubblicazione di studi, ricerche, saggi, documenti e prodotti editoriali in genere, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, volti alla diffusione e alla promozione delle finalità e attività dell'associazione
 - i) In collaborazione con i responsabili della Comunità di Accoglienza e dell'Azienda Agricola verificare i bisogni delle stesse e dare l'aiuto possibile.
 - j) Organizzare attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
 - k) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni di carattere aggregativo, ricreativo, artistico e culturale, quali ad esempio feste, concerti, sagre, rassegne, celebrazioni, ricorrenze, volti a valorizzare il patrimonio storico-ambientale,
 - l) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo informativo, quali ad esempio convegni, dibattiti, conferenze, dialoghi, seminari, tavole rotonde, su tematiche ed argomenti di particolare interesse per le finalità associative;
 - m) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari.

3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero organizzazioni di volontariato
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti minorenni sono rappresentati dall'esercente la responsabilità genitoriale



Art.4bis - Categorie di soci

1. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari: soci persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità sociali ed intendono contribuire al loro raggiungimento. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, fermo quanto previsto dall'art. 4 co. 2 del presente Statuto.
- b) soci onorari: soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione. La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Per ciascuna categoria di soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di prevedere delle quote associative differenziate per la stessa categoria di socio in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Le quote associative differenziate non devono essere determinate in funzione a maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l'ammissione o il rigetto dell'aspirante socio, questo si intende ammesso dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'aspirante socio l'accoglimento della domanda o l'eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

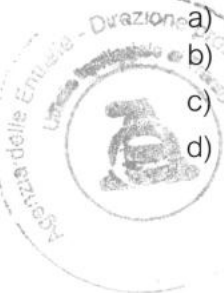
5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l'ammissione a socio onorario di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione. La proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti e dei doveri degli associati diversi dalle persone fisiche, avviene per il tramite dei propri rappresentanti designati secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati, eventualmente per il tramite dei propri rappresentanti, hanno il diritto di:

- 
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
 - b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
 - c) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nel termine previsto dall'art. 7 co 2 lett. c) del presente Statuto;
- d) partecipare alla vita associativa, in particolare all'Assemblea dei Soci.

6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo può cessare per:

- a) decadenza;
- b) esclusione.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo nel caso di:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) morte della persona fisica o scioglimento dell'ente;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, scaduto il termine perentorio assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.
La quota associativa deve essere versata entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato nei seguenti casi:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o d'immagine.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di

ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello del socio escluso, l'associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:

- a) volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
 - hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
 - sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitudine.
- b) volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo amministrazione, e controllo dell'ente.

2. Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, co. 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - Riunioni sociali in videoconferenza

1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale all'atto dello svolgimento della riunione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. A seconda dell'oggetto sui cui è tenuta a deliberare, l'assemblea può riunirsi in sede ordinaria oppure straordinaria. Nello stesso giorno può svolgersi una assemblea ordinaria ed una straordinaria, purché non si svolgano contemporaneamente.

Art.13 - Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sull'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) deliberare sull'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

f) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;

g) approvare l'eventuale Regolamento Statutario che disciplina l'applicazione del presente Statuto;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Competenze e quorum dell'Assemblea straordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - Regole di voto dell'Assemblea dei Soci

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Il Regolamento Statutario, può attribuire agli associati che siano enti del Terzo settore più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti possono essere attribuiti.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato, tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

4. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate da apposito regolamento.

6. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità



B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti
6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze e quorum del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il termine previsto dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore;
 - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;
 - f) aggiornare le informazioni e gli atti depositati sul RUNTS entro i termini previsti dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore
 - g) costituire, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, eventuali Gruppi Operativi e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabile dal Regolamento statutario;
 - h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - i) redigere e approvare l'eventuale Regolamento Statutario dell'Associazione;
 - j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
 - l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- 
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire una Giunta Esecutiva a cui demandare alcune competenze purché venga disciplinato da apposito Regolamento.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art.18 - Regole di voto del Consiglio Direttivo

1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.
5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:
 - a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, co. 3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
 - b) a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall'esercizio dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea dei Soci che delibererà circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 20 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nell'articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.
2. Il Consigliere sostituto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO V - CARICHE SOCIALI

Art.21 - Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.
4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art.22 – il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
 - e) curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
 - f) essere punto di riferimento per i contatti fra l'Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell'Associazione o collaborano con la stessa;
 - g) curare i rapporti con le realtà che utilizzano gli spazi del Convento, per quanto riguarda prestazioni e relative compensazioni.

Art.23 – il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.

3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.

Art.24- il Segretario ed il Tesoriere

1. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono facoltative e possono essere attribuite alla stessa persona.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.25 - Cessazione della titolarità della carica sociale

1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della propria carica per:

a) decadenza;

b) revoca.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.19 del presente statuto;

c) grave infermità.

3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. Il provvedimento di cessazione della carica sociale, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello, l'interessato mantiene la propria carica e le relative competenze

Art.26 - Sostituzione dei titolari della carica sociale

1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova carica vacante.

2. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.

3. In caso di cessazione dall'incarico delle altre cariche sociali, fino all'elezione della nuova carica, il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017.
2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 38;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - offerte raccolte in chiesa e provenienti dall'offerta per i lumini;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall'art. 14 co. 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.